



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot **0012483**  
del 05/11/2019 ore 16:30:09  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:dt

Roma, **05 NOV. 2019**

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Lecce**  
**Via Domenico Fontana, 22**  
**73100 LECCE**

*Inviato tramite e-mail*

*Oggetto: PO 158/2019\_Albo\_Condotta*

Con il quesito formulato il 17 settembre scorso si domandano "chiarimenti in merito alla richiesta pervenuta da un iscritto all'Ordine di passaggio dalla sezione A dell'Elenco Speciale alla sezione A dell'Albo", precisando che a carico del richiedente sono pendenti vari procedimenti penali.

A tal proposito si osserva preliminarmente che il Consiglio Nazionale, come chiarito anche nell'informativa n. 50/2017, non può fornire pareri in merito a questioni individuali che richiedono l'autonoma valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine e che potrebbero essere oggetto di cognizione da parte del Consiglio Nazionale nell'esercizio delle funzioni decisorie ad esso attribuite dalla legge. In particolare, la valutazione della condotta degli iscritti, e della conseguente eventuale segnalazione al Consiglio di Disciplina, è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed autonomo dell'Ordine nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate in via esclusiva dall'ordinamento professionale (art. 12, comma 1, lett. c, d.lgs. 139/2008).

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Gli iscritti nell'elenco speciale, vale a dire coloro che, essendo incompatibili, non possono esercitare la professione, sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio di disciplina come gli iscritti nell'albo. Ai fini della iscrizione nell'elenco speciale sono richiesti tutti i requisiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 139/2019 (tra i quali quello di "essere di condotta irreprensibile"), il cui possesso va accertato dall'Ordine non solo all'atto dell'iscrizione ma anche nell'ambito dell'attività di verifica periodica ed aggiornamento di cui all'articolo 34, comma 1, dello stesso decreto legislativo (si veda l'informativa n. 28/2018). La conoscenza da parte dell'Ordine della sottoposizione a procedimento penale di un proprio iscritto fa sorgere la necessità di trasmissione del fascicolo al Consiglio di Disciplina il quale deve

disporre obbligatoriamente l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 10, del D.lgs. 139/2005<sup>1</sup>.

Ciò posto, il passaggio dell'iscrizione dall'elenco all'albo può essere richiesta solo in presenza del venire meno della causa di incompatibilità e può essere disposta previa verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 36, D. lgs. 139/2005. Qualora ricorra questo presupposto e nell'ipotesi in cui l'Ordine sia venuto a conoscenza solo all'atto del momento della presentazione dell'istanza di iscrizione per trasferimento dall'elenco speciale dei carichi pendenti esistenti in capo al soggetto istante (circostanza che non è possibile evincere dalla formulazione del quesito), il Consiglio dell'Ordine dovrà compiere in piena autonomia la valutazione della condotta del richiedente. Nel caso in cui dovesse ritenere ostativi all'iscrizione i procedimenti penali pendenti a carico del soggetto istante, esso disporrà il rigetto della domanda di iscrizione nell'albo per trasferimento dall'elenco. Ove invece il Consiglio, compiuta la valutazione della condotta, dovesse ritenere di poter disporre l'iscrizione nell'albo, essendo il richiedente sottoposto a procedimento penale, dovrà disporre contestualmente all'iscrizione la trasmissione del fascicolo al Consiglio di disciplina il quale dovrà disporre l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, in base a quanto previsto dall'art. 50 , comma 10, del D.lgs. 139/2005.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

---

<sup>1</sup> Art. 50, comma 10, D.lgs. 139/2005: "Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne nel caso sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso".